



STATUTO
E REGOLAMENTI
DEI SINDACATI
INDIPENDENTI
TICINESI

EDIZIONE 2017





STATUTO
E REGOLAMENTI
DEI SINDACATI
INDIPENDENTI
TICINESI

EDIZIONE 2017

Indice

Statuto dei SIT

| | | |
|---------|--|----------------------------|
| pag. 5 | Cap. I | Nome e scopi |
| pag. 5 | Cap. II | Soci |
| pag. 7 | Cap. III | Collaborazioni |
| pag. 7 | Cap. IV | Struttura |
| pag. 7 | Cap. V | Organi |
| pag. 10 | Cap. VI | Prestazioni sindacali |
| pag. 11 | Cap. VII | Prestazioni sociali |
| pag. 12 | Cap. VIII | Organizzazione finanziaria |
| pag. 12 | Cap. IX | Caso di scioglimento |
| pag. 12 | Cap. X | Norme finali |
| pag. 13 | Regolamento dell'assistenza giudiziaria | |
| pag. 16 | Regolamento del Fondo previdenza malattie | |

Statuto

dei Sindacati Indipendenti Ticinesi – SIT

I. NOME E SCOPI

Tutte le cariche indicate sono da intendersi sia al maschile che al femminile.

Nome e sede

Art. 1

Con il nome di *Sindacati Indipendenti Ticinesi* (in seguito: SIT) è costituita un'organizzazione sindacale interprofessionale avente la forma di associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CCS).

Essa ha sede a Locarno ed esplica la sua attività nel territorio del Cantone Ticino e delle Valli Mesolcina e Calanca.

Principi

Art. 2

I SIT:

- a) sono un'associazione apartitica e laica;
- b) accettano e difendono i principi della democrazia e del federalismo;
- c) ritengono d'interesse fondamentale per il Paese favorire la collaborazione fra tutti i ceti della popolazione e la «pace del lavoro»;
- d) lottano per una sempre migliore equità sociale.

Scopi

Art. 3

I SIT hanno per scopo la salvaguardia e lo sviluppo degli interessi degli affiliati e intendono conseguire i propri obiettivi per mezzo:

- a) della tutela degli interessi generali dei propri membri in tutte le questioni professionali, economiche, sociali e culturali;
- b) della loro protezione economica, giuridica e sociale nell'ambito dei rapporti di lavoro;
- c) della messa a disposizione di istituzioni mutualistiche e della promozione di attività di sostegno sociale a vantaggio dei membri e delle loro famiglie;
- d) di una adeguata e regolare informazione scritta sui problemi di interesse generale e specifico dei propri soci.

II. SOCI

Soci

Art. 4

Possono essere soci dei SIT

- a) persone di ambo i sessi che esercitino professioni dipendenti e che abbiano compiuto i 15 anni di età;

- b) pensionati che fino al collocamento in pensione abbiano esercitato professioni dipendenti;
- c) altre persone in qualità di sostenitori, senza diritto alle prestazioni propriamente sindacali.

**Acquisto
delle qualità
di socio**

Art. 5

- a) La qualità di socio effettivo si acquista mediante la presentazione di una domanda scritta che contenga l'impegno di accettare lo Statuto e le disposizioni degli organi sociali. Essa diviene operante nel momento in cui il segretario cantonale verifica la corrispondenza con le condizioni fissate dall'art. 4. a) e b).
- b) L'accettazione di soci sostenitori ai sensi dell'art. 4. c) è di competenza della Direttiva che stabilisce pure la loro quota annua minima di contributo e le prestazioni accessorie cui hanno diritto.

**Perdita
della qualità
di socio**

Art. 6

- Si cessa di essere socio effettivo dell'organizzazione con:
- il decesso;
 - le dimissioni;
 - l'esclusione.

**Coniuge
superstite**

Art. 7

Il/la vedovo/a di un socio ha diritto di continuare a fruire delle prestazioni del sindacato versando una quota annua ridotta.

Dimissioni

Art. 8

Le dimissioni possono essere date per la fine dell'anno civile, con disdetta scritta da inviare per raccomandata entro il 30 giugno al segretario cantonale.

In caso di cessazione dell'attività dipendente o di trasferimento della residenza fuori del Canton Ticino e delle Valli Mesolcina e Calanca il membro può lasciare in ogni tempo il sindacato con una disdetta di tre mesi, oppure restare membro dei SIT con sospensione temporanea da ogni diritto e dovere.

Esclusione

Art. 9

L'esclusione di un socio può essere decisa nei seguenti casi:

- se contravviene allo Statuto, ai regolamenti o alle decisioni di carattere obbligatorio degli organi competenti dell'organizzazione;
- se, richiamato per iscritto dopo tre mesi di ritardo nel pagamento delle quote, continua a non far fronte a questo impegno.

In entrambi i casi l'esclusione deve essere esplicitamente pronunciata dalla Direttiva e comunicata al socio con lettera raccomandata. Contro la decisione della Direttiva può essere inoltrato ricorso al Comitato cantonale, entro 30 giorni dalla notifica di esclusione. Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al segretariato cantonale dei SIT. Il Comitato decide in via definitiva.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e pertanto il socio è esonerato da ogni obbligo e da ogni diritto durante il periodo che va dalla decisione della Direttiva a quella del Comitato cantonale.

III. COLLABORAZIONI

Accordi di collaborazione

Art. 10

- a) I SIT possono sottoscrivere degli accordi di collaborazione con persone giuridiche che esercitano un'attività compatibile con i principi dell'art. 2.
- b) Le modalità di collaborazione, e gli oneri reciproci, verranno contemplati in un accordo specifico.

Art. 11

È compito della Direttiva:

- a) la verifica della compatibilità con l'art. 2;
- b) la stesura dell'accordo specifico di cui al punto b) dell'art.10 e la sua presentazione al Comitato cantonale.

L'accordo entra in vigore dopo l'approvazione del Comitato cantonale.

IV. STRUTTURA

Sezioni e gruppi

Art. 12

- a) I soci dei SIT possono essere suddivisi in sezioni professionali, aziendali, di pensionati e di «professioni diverse».
- b) La Direttiva decide sulla eventuale costituzione di tali sezioni o gruppi che verranno sottoposti alla sua vigilanza.
- c) I soci sostenitori non fanno parte di alcuna sezione o gruppo.

V. ORGANI

Organi dei SIT

Art. 13

- Gli organi dei SIT sono:
- l'Assemblea generale dei soci;
- l'Assemblea dei delegati;
- il Comitato cantonale;
- la Commissione direttiva;
- la Commissione di revisione dei conti;
- ev. Commissioni speciali.

Assemblea generale

Art. 14

L'assemblea generale dei soci è la massima istanza dei SIT e delibera:
- quale ultima istanza di ricorso, su tutte le decisioni dell'Assemblea

dei delegati, quando 2/3 dei delegati stessi o 1/4 dei membri effettivi lo chiedono;

– sullo scioglimento dell'organizzazione.

All'Assemblea generale possono emettere un voto solo i soci effettivi in regola con le quote sindacali.

Il voto è emesso a scrutinio segreto, anche nella forma del voto per corrispondenza.

Assemblea dei delegati

Art. 15

L'Assemblea dei delegati è convocata tutti gli anni e si compone:

- di tutti i membri del Comitato cantonale;
- della Commissione di revisione;
- di un delegato ogni 30 soci.

Assemblea straordinaria

Art. 16

La convocazione di un'assemblea straordinaria dei delegati può essere decisa dal Comitato cantonale o su richiesta di 1/5 dei soci.

Il luogo, la data e l'ordine del giorno dell'assemblea, comprese le mozioni presentate fino a quel momento, devono essere notificate con almeno 15 giorni di anticipo.

Competenze dell'Assemblea dei delegati

Art. 17

Sono di competenza dell'Assemblea dei delegati:

- l'approvazione del rapporto d'attività del Comitato cantonale;
- l'approvazione dei conti e del rapporto di revisione;
- l'accettazione e la modificazione dello Statuto;
- la nomina, ogni due anni, del presidente dei SIT, dei membri del Comitato cantonale e della Commissione di revisione;
- l'eventuale nomina, su proposta del Comitato, di un Presidente onorario;
- la decisione su tutte le questioni presentate dal Comitato cantonale.

Art. 18

L'Assemblea dei delegati decide a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità decide il presidente.

Comitato cantonale

Art. 19

Il Comitato cantonale è composto da 13 a 25 membri. È convocato dalla Direttiva o su richiesta di cinque membri.

I suoi lavori sono diretti dal presidente dei SIT. Tranne che per assenze giustificate da ragioni di forza maggiore, la partecipazione alle sedute è obbligatoria.

Art. 20

Il Comitato cantonale rappresenta i SIT di fronte ai soci ed ai terzi.

I SIT sono impegnati dalla firma collettiva del presidente e del segretario cantonale. Il presidente può dare procura ad altri membri della Direttiva; il segretario, col consenso della Direttiva, ad un altro funzionario.

Competenze del Comitato cantonale

Art. 21

Il Comitato cantonale ha le seguenti competenze:

- a) vigila sull'applicazione dello Statuto;
- b) esegue le decisioni dell'Assemblea;
- c) esamina le proposte della Direttiva e decide in merito;
- d) esamina le trattande da sottoporre all'Assemblea dei delegati, il rapporto di gestione e i conti;
- e) nomina:
 - la Commissione direttiva
 - il vicepresidente
 - il segretario cantonale e Copresidente
- f) fissa le quote sindacali;
- g) può nominare commissioni speciali secondo opportunità, designandone il presidente;
- h) decide su ogni altro oggetto di sua competenza secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 22

I membri del Comitato sono vincolati dal segreto d'ufficio per quanto concerne gli affari dei SIT.

Commissione Direttiva

Art. 23

La Commissione direttiva si compone di 5 membri. Il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario Copresidente ne sono membri di diritto. Gli altri 2 componenti sono eletti dal Comitato fra i propri membri.

Competenze della Commissione Direttiva

Art. 24

La Commissione direttiva è l'organo di gestione dei SIT ed è responsabile di fronte al Comitato cantonale.

Alla Commissione direttiva competono:

- a) il controllo diretto del segretariato e dell'intera gestione ad eccezione di quanto a norma di Statuto è espressamente di competenza del Comitato cantonale o dell'assemblea dei delegati;
- b) la creazione di un gruppo operativo (in seguito: GO) che adempia ai compiti della lett.a.;
- c) lo studio di accordi di collaborazione come all'art. 10.;
- d) le decisioni sui contratti collettivi di lavoro o altre convenzioni inerenti il lavoro;
- e) in casi urgenti, le decisioni che sono normalmente di competenza del Comitato cantonale, con obbligo di ratifica da parte di quest'ultimo alla seduta immediatamente successiva;
- f) la fissazione degli stipendi e delle indennità;
- g) la vigilanza sulle pubblicazioni del sindacato.

Commissione di revisione

Art. 25

La Commissione di revisione è composta di due membri e due supplenti. Sulla base della relazione dell'incaricato della verifica fiduciaria della

contabilità, essa deve esaminare la gestione annuale e stendere un rapporto scritto al Comitato cantonale e all'Assemblea dei delegati. I membri della Commissione di revisione sono vincolati dal segreto d'ufficio.

Commissioni speciali e gruppi di lavoro

Art. 26

Le commissioni speciali del Comitato cantonale e i gruppi di lavoro speciali della Direttiva sono responsabili del proprio operato di fronte all'organo che li ha designati.

Il segretario cantonale ne è segretario-amministratore.

Le commissioni e i gruppi speciali operano secondo le indicazioni e con i mezzi loro attribuiti dalla Direttiva.

Segretario Cantonale e Copresidente

Art. 27

Il Segretario cantonale e Copresidente ha le seguenti competenze:

- a) dirige l'attività del segretariato, di cui è il capo del personale, sulla base del «Regolamento organico e di gestione» fissato dalla Direttiva;
- b) è responsabile della tenuta della contabilità;
- c) dà seguito alle decisioni e agli ordini del Comitato Cantonale e della Commissione direttiva, di cui tiene i verbali;
- d) studia i progetti di accordi sindacali e li sottopone tempestivamente alla Commissione direttiva;
- e) rappresenta i SIT nelle trattative sindacali;
- f) provvede alla consulenza dei singoli soci su affari sindacali;
- g) cura i rapporti con eventuali sezioni e gruppi e con singoli soci;
- h) è redattore responsabile del giornale sindacale;
- i) coordina la propaganda e l'acquisizione di nuovi soci;
- l) in caso di decesso o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni.

Art. 28

Il Segretario cantonale e Copresidente partecipa di diritto e a pieno titolo alle sedute di tutti gli organi dei SIT.

VI. PRESTAZIONI SINDACALI

Compiti dei SIT

Art. 29

I SIT provvedono:

- a) alla tutela degli interessi dei loro membri in tutte le questioni professionali;
- b) alla protezione collettiva ed individuale dei soci nell'ambito dei rapporti di lavoro.

Assistenza giudiziaria

Art. 30

I SIT accordano assistenza ai loro membri coinvolti in cause giuridiche di ordine civile, penale o amministrativo, dipendenti dalla loro attività professionale o sindacale.

Uno speciale regolamento ne stabilisce le modalità.

Fondo di solidarietà**Art. 31**

Mediante accantonamenti annui viene costituito un fondo di solidarietà a favore:

- a) di membri coinvolti in un'azione di sciopero approvata dal Comitato cantonale;
 - b) dell'assistenza giuridica a membri dei SIT ai sensi dell'art. 30.
- La misura degli interventi viene stabilita dalla Direttiva.

Riunioni di studio**Art. 32**

La commissione direttiva (sia di propria iniziativa sia su richiesta di un gruppo di soci) può organizzare delle riunioni di studio su problemi di carattere sindacale o fiscale o d'interesse generale.

Progresso Sociale**Art. 33**

Ogni membro viene adeguatamente informato sull'attività del sindacato, sugli specifici problemi da questo affrontati e su quelli di interesse generale, per mezzo del periodico «Progresso sociale» e di pubblicazioni complementari.

VII. PRESTAZIONI SOCIALI**Contratti collettivi di previdenza****Art. 34**

Il comitato cantonale può concludere contratti collettivi di previdenza con istituzioni assicurative legalmente riconosciute.

L'adesione del singolo socio è facoltativa.

Si provvederà in particolare a garantire una favorevole possibilità di assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Fondo previdenza malattie**Art. 35**

I SIT istituiscono un Fondo previdenza malattie, con lo scopo di garantire un contributo complementare a quello versato dalla cassa malati.

L'adesione a questo fondo è facoltativa e riservata ai membri aderenti ad una cassa malati riconosciuta. Il fondo è alimentato dalle quote mensili dei beneficiari.

Tale Fondo è retto da uno speciale regolamento.

VIII. ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA**Introiti dei SIT****Art. 36**

Gli introiti dei SIT sono i seguenti:

- le quote sociali ordinarie e straordinarie;
- i contributi dei sostenitori;
- gli interessi dei capitali propri;

- le provvigioni derivanti dalla gestione di contratti collettivi di previdenza;
- eventuali sovvenzioni e doni;

L'interesse del capitale dei fondi speciali è accreditato al rispettivo fondo. Sovvenzioni e doni sono accreditati ad uno specifico fondo se la destinazione è indicata al momento del versamento. Negli altri casi decide la Direttiva. Le gestioni dei fondi «Attività sociale», «Solidarietà» e «Previdenza malattie» sono tenute separate dall'amministrazione generale del sindacato.

Quote sociali

Art. 37

- a) Ogni membro effettivo è tenuto a pagare:
- una quota mensile ordinaria nella misura fissata dal Comitato Cantonale;
 - eventuali quote straordinarie decise dall'Assemblea dei delegati;
 - la quota mensile sezionale se l'Assemblea di sezione decide d'introdurla.
- Le quote devono essere versate al più tardi all'inizio del mese per il mese in corso.
- L'abbonamento al periodico ed agli altri fogli informativi complementari è compreso nella quota ordinaria.
- b) I soci sostenitori pagano un contributo fissato dalla Direttiva ai sensi dell'art. 5 b).

IX. CASO DI SCIOGLIMENTO

Scioglimento dei SIT

Art. 38

- a) Lo scioglimento dei SIT può essere deciso solo dall'Assemblea generale dei soci che si esprime a scrutinio scritto.
- b) Lo scioglimento richiede la maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.
- c) In caso di scioglimento, l'Assemblea decide sull'impiego del patrimonio esistente.

X. NORME FINALI

Art. 39

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni legislative cantonali e federali.

Il presente Statuto è stato accettato dall'Assemblea dei delegati del 21 gennaio 2006 ed annulla quello del 26 gennaio 1985 con le successive modifiche.

Regolamento dell'assistenza giudiziaria

Scopi e beneficiari **Art. 1**

I Sindacati Indipendenti Ticinesi (in seguito SIT) accordano, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, assistenza ai loro soci con attività lucrativa dipendente coinvolti in cause giuridiche di ordine civile, penale o amministrativo, dipendenti dalla loro attività professionale o sindacale.

Art. 2

L'assistenza giudiziaria è accordata:

- per fatti che sopravvengono sul territorio svizzero;
- per fatti sottoposti alla competenza del foro svizzero.

Art. 3

Di regola l'assistenza giudiziaria è affidata al segretario cantonale.

Art. 3 bis

Anche nel caso in cui le cause del tipo previste all'art. 1 non possono essere seguite, per ragioni di legittimazione procedurale, dal segretario dei SIT, i membri dei SIT (specialmente di modeste condizioni economiche) possono fruire dell'assistenza giudiziaria ai sensi del presente articolo a condizione di essere soci da almeno 3 anni e non morosi nel pagamento delle quote sindacali, se nell'ambito della loro attività lucrativa dipendente sono coinvolti nelle cause suindicate.

La concessione dell'assistenza giudiziaria è subordinata alle limitazioni degli artt. 4, 5 e 6 e all'osservanza delle prescrizioni di cui agli art. 7 e 8 di questo regolamento.

Limitazioni

Art. 4

Sono escluse dal patrocinio vertenze che coinvolgono il socio mentre esercita un'attività lucrativa indipendente, anche solo occasionale.

Art. 5

La partecipazione agli oneri di assistenza giudiziaria può essere rifiutata totalmente o parzialmente ai soci:

- a) che hanno provocato intenzionalmente o per negligenza un danno;
- b) che al momento dell'accaduto si trovavano sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- c) che contravvengono dolosamente alle disposizioni del presente regolamento;
- d) che sono in arretrato con il pagamento delle quote;
- e) che desiderano promuovere una causa giuridica contro un altro membro dei SIT o contro lo stesso SIT;

- f) che sono al beneficio di una copertura assicurativa stipulata a titolo personale che già gli garantisce l'assistenza giudiziaria;
- g) che di loro iniziativa hanno già dato avvio ad una causa giuridica senza l'autorizzazione dei SIT;
- h) la cui causa non presenta ragionevoli probabilità di esito favorevole.

Art. 6

La partecipazione dei SIT agli oneri dell'assistenza giudiziaria del socio per le procedure che non possono essere seguite, per ragioni di legittimazione procedurale dal segretario dei SIT previste all'art. 3bis del presente regolamento, è in ogni caso limitata all'importo complessivo (onorari e spese) massimo di fr. 3'000.--.

Procedura

Art. 7

Il membro che desidera ottenere l'assistenza giudiziaria ai sensi dell'art. 3 bis è tenuto di regola entro un mese dalla data del fatto che egli intende contestare quale attore, rispettivamente dalla data dell'intimazione dell'atto con cui egli è convenuto, a:

- compilare l'apposito certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria all'attenzione della Direttiva per il tramite del segretario cantonale;
- dichiarare per iscritto l'accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
- fornire una descrizione dettagliata del caso;
- produrre i necessari documenti giustificativi.

Art. 8

La direttiva SIT è l'organo competente per la concessione dell'assistenza giudiziaria nell'ambito dei casi previsti all'art. 3 bis.

In tali casi il segretario sindacale trasmette alla Direttiva i documenti, accompagnati da un suo rapporto scritto. La Direttiva decide:

- 1) se rifiutare la concessione dell'assistenza giudiziaria;
- 2) se accordare l'assistenza giudiziaria e assumere a suo carico, in modo totale o parziale, ma sempre nei limiti fissati dall'art. 6:
 - a) le spese di patrocinio legale;
 - b) e/o le spese di procedura;

Art. 9

I SIT non partecipano agli oneri per:

- multe;
- risarcimento dei danni;
- riparazione di torto morale.

Scelta dell'avvocato

Art. 10

Nei casi previsti dall'art. 3 bis la scelta dell'avvocato è riservata alla Direttiva, sentite le eventuali proposte del socio assistito.

Art. 11

Il segretario dei SIT provvede a che l'avvocato al quale è stato conferito il mandato fornisca tutte le informazioni inerenti lo sviluppo del caso e sottoponga gli atti e i documenti per esame e ne informi la Direttiva.

Art. 12

La Direttiva deve essere informata anche dei casi di assistenza giudiziaria seguiti dal segretario cantonale.

**Revoca
dell'assistenza****Art. 13**

L'assistenza giudiziaria può essere in ogni stadio di causa revocata, oppure ridotta nel grado di partecipazione agli oneri:

- a) quando un associato si è reso colpevole di negligenza grave;
- b) quando, dopo aver concesso l'assistenza giudiziaria, la Direttiva si avvede che il membro ha fatto false dichiarazioni o contravvenuto alle disposizioni del presente regolamento;
- c) quando, pendente causa, la Direttiva prende conoscenza del verificarsi di uno dei casi di cui all'art. 5.

In questi casi la Direttiva può esigere dal membro il rimborso totale o parziale delle prestazioni già effettuate.

Art. 14

La partecipazione dei SIT può essere ridotta a dipendenza degli indennizzi che il socio riceve dalla parte avversa a titolo di rifusione delle spese di causa. Il socio beneficiario dell'assistenza giudiziaria è tenuto a rifondere ai SIT gli importi da questi ultimi assunti o versati, quando il miglioramento della sua situazione economica lo permette. Il socio è tenuto ad avvisare senza indugio la direttiva SIT di ogni miglioramento della sua situazione economica.

Art. 15

Un membro che esce dai SIT nel corso dei cinque anni che seguono il percepimento delle prestazioni di cui sopra o viene escluso nello stesso periodo per il mancato versamento delle quote sindacali, è tenuto a rimborsare le spese di assistenza giudiziaria assunte dai SIT.

**Possibilità
di ricorso****Art. 16**

Contro le decisioni della Direttiva è data facoltà di ricorso al Comitato cantonale entro 10 giorni dall'intimazione della decisione che la Direttiva è tenuta a trasmettere al richiedente con lettera raccomandata. L'esame dell'incarto di ricorso è affidato a una Commissione composta di tre membri del Comitato che formula un preavviso al Comitato plenario. Il Comitato decide inappellabilmente.

Entrata in vigore**Art. 17**

Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato cantonale il 24 settembre 2007 ed entra immediatamente in vigore.

Regolamento del Fondo previdenza malattie

Scopo

Art. 1

I Sindacati Indipendenti Ticinesi (in seguito SIT) gestiscono un Fondo di previdenza malattie (in seguito FPM) con lo scopo di rimborsare le spese di partecipazione (10%) ai costi di cura medico-farmaceutica emesse da casse malati convenzionate con i SIT, sino all'importo massimo di fr. 550.-, nonché un contributo annuo di fr. 150.- alla franchigia.

Beneficiari

Art. 2

Possono essere beneficiari dell'FPM gli iscritti ai SIT e i loro familiari (coniuge e figli minorenni).

Scelta delle prestazioni

Art. 3

L'FPM prevede le seguenti categorie assicurative:

- a) rimborso al 100% delle spese di partecipazione e franchigia citate all'articolo 1;
- b) rimborso al 50% delle spese di partecipazione e franchigia citate all'articolo 1.

Diritto alle Prestazioni

Art. 4

Per ottenere le prestazioni l'assicurato deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali.

I conteggi delle casse malati devono essere presentati al segretariato dei SIT per il rimborso entro tre mesi dalla data di emissione. Trascorso questo termine il diritto alle prestazioni decade.

Prestazioni non riconosciute

Art. 5

Il rimborso da parte dell'FPM avviene in base al conteggio emesso dalla cassa malati.

Nel caso di prestazioni non riconosciute dalla cassa malati o di medicinali totalmente o parzialmente fuori cassa la Direttiva dei SIT decide di volta in volta l'eventuale rimborso da parte dell'FPM. In ogni caso non vengono però rimborsati i costi di medicinali o altre prestazioni non riconosciute dalla cassa malati perché non inclusi nel tipo di assicurazione scelto dal paziente. Nel caso di assicurati da una cassa malati diversa dalla collettiva SIT, l'importo massimo rimborsato non può eccedere quello che sarebbe riconosciuto ad un iscritto alla collettiva SIT.

| | |
|--------------------------|---|
| Tempo d'attesa | Art. 6 Il diritto alle prestazioni inizia dal 31.esimo giorno dall'accettazione nell'FPM. |
| Finanziamento | Art. 7 Il finanziamento dell'FPM è garantito dalle quote di cui all'articolo 8, conformemente all'art. 36 dello Statuto dei SIT. I SIT hanno diritto ad una indennità per i costi di gestione. |
| Quote | Art. 8 I premi mensili dell'FPM sono stabiliti dalla Direttiva la quale può modificarli all'inizio di ogni anno. Essa può pure modificare le condizioni del rimborso. La quota degli assicurati al 50% corrisponde alla metà della quota degli assicurati al 100%. La quota di adulto decorre dal compimento del 18.esimo anno di età. |
| Entrata In vigore | Art. 9 Il presente regolamento è stato approvato dal Comitato cantonale il 18 settembre 1990, modificato il 9 dicembre 1992 e il 19 ottobre 2004. Esso annulla e sostituisce tutti quelli precedenti. |

Questo fascicolo contiene:

- lo Statuto dei SIT approvato dall'Assemblea dei Delegati sabato, 11 marzo 2017;
- il Regolamento dell'assistenza giudiziaria approvato dal Comitato cantonale il 24 settembre 2007;
- il Regolamento del Fondo previdenza malattie approvato dal Comitato cantonale il 18 settembre 1990 e modificato il 9 dicembre 1992 e il 19 ottobre 2004.

Nota:

Il Fondo pensionamento o decesso (FPD) istituito dal 1° gennaio 1979 è stato abrogato dall'Assemblea dei delegati all'unanimità il 1° febbraio 2014. Tale decisione è stata proposta all'unanimità dal Comitato cantonale nella seduta del 14 novembre 2013.

Per i Sindacati Indipendenti Ticinesi

Presidente
Astrid Marazzi

Vice-Presidente
Fabio Cantoni

Segr. Cant. Copresidente
Mattia Bosco



